

Relazioni e Bilancio

——— Esercizio 2011 ———

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2012

116° ESERCIZIO

I principali passaggi dell'esercizio

IL GRUPPO CATTOLICA	OPERAZIONI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO E <i>PARTNERSHIP</i>	IL SISTEMA DISTRIBUTIVO DI GRUPPO
<ul style="list-style-type: none"> • Il Gruppo comprende dodici società assicurative, una società immobiliare, quattro società di servizi, due fondi comuni di investimento immobiliare e un fondo comune di investimento mobiliare. Nel corso dell'esercizio l'area di consolidamento è variata rispetto al 31 dicembre 2010 per il consolidamento integrale di Cattolica Assicurazioni Business School, C.P. Servizi Consulenziali (già Uni One Servizi in liquidazione) e Car Full Service. • La quota di mercato del Gruppo si attesta al 4,47% nei rami danni, nei rami vita è del 3,13%. • I premi lordi consolidati alla chiusura dell'esercizio ammontano a 3.778 milioni. Considerando anche i contratti di investimento, la raccolta complessiva si attesta a 3.961 milioni (-17,8%) rispetto all'esercizio precedente. I premi lordi del lavoro diretto dei rami danni si attestano a 1.627 milioni, registrando un incremento del 2,1% e costituiscono il 43,2% del totale del lavoro diretto (36% nel 2010). I premi lordi del lavoro diretto dei rami vita ammontano a 2.137 milioni (2.836 nel 2010); il totale della raccolta ammonta a 2.320 milioni (-27,7%). La raccolta premi del lavoro indiretto (danni e vita) ammonta a 14,6 milioni. • Il personale del Gruppo è composto da 1.470 collaboratori. 	<p>Il 28 gennaio l'assemblea dei soci di Duomo Uni One ed il consiglio di amministrazione della Capogruppo, ottenute le necessarie autorizzazioni, hanno approvato in via definitiva l'operazione di scissione parziale proporzionale che ha avuto efficacia il 29 aprile.</p> <p>Il 15 aprile Cattolica e Cassa di Risparmio di San Miniato, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, hanno perfezionato l'accordo per la distribuzione in esclusiva sino al 2020 di prodotti assicurativi tramite le filiali della banca. Cattolica contestualmente ha acquistato il 34% del capitale sociale di San Miniato Previdenza arrivando a detenerne il controllo totale. Il 13 maggio, è stata deliberata la fusione di San Miniato Previdenza, autorizzata dall'ISVAP in data 13 ottobre.</p> <p>La fusione ha avuto efficacia civilistica il 26 febbraio 2012, mentre gli effetti contabili e fiscali delle operazioni dell'incorporata saranno imputabili al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° gennaio 2012.</p> <p>Il 29 luglio l'assemblea straordinaria di Uni One Servizi s.r.l. in liquidazione ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione, la nomina di un amministratore unico per gli esercizi 2011-2012-2013 ed il cambio di denominazione sociale in C.P. Servizi Consulenziali s.r.l..</p> <p>Il 4 novembre la Capogruppo, che ha acquisito la partecipazione in C.P. Servizi Consulenziali s.r.l. a seguito della scissione di Duomo Uni One, ha ceduto a Cattolica Previdenza il 49% di C.P. Servizi Consulenziali s.r.l.. La società ha ricevuto, in data 12 agosto, mandato agenziale da parte di Cattolica e Cattolica Previdenza, e dall'inizio di novembre ha iniziato a svolgere attività di raccolta premi nei rami vita, avvalendosi di <i>sub</i> agenti precedentemente consulenti previdenziali di Cattolica Previdenza.</p> <p>Dal 1° dicembre tutte le attività formative per i dipendenti, unitamente a quelle per le reti distributive, sono confluite nella società consortile Cattolica Assicurazioni Business School, costituita nel novembre 2010. La nuova società nasce come Scuola di Alta Formazione di Gruppo Cattolica che, attraverso la ricerca continua di modelli e processi innovativi, si pone come obiettivi lo sviluppo di competenze distintive di settore e la creazione di una cultura condivisa. Sulla base dei valori fondanti del Gruppo Cattolica, valorizzerà le competenze, consentendo al Gruppo stesso di sviluppare e far crescere professionisti specializzati che potranno offrire ai clienti, agli agenti e ai propri collaboratori le risposte più adeguate rispetto alle esigenze espresse.</p> <p>Nell'ambito del rinnovo della <i>partnership</i> con la Banca Popolare di Vicenza, i consigli di amministrazione di BPVI Fondi SGR e Cattolica Immobiliare hanno approvato il progetto di scissione asimmetrica non proporzionale della prima a favore della seconda. La scissione è stata perfezionata il 14 marzo 2012 con efficacia dal 1° aprile 2012. A Cattolica Immobiliare sarà assegnato un compendio patrimoniale comprendente, tra l'altro, i mandati di gestione degli attivi finanziari dell'attività vita e danni delle compagnie del Gruppo (esclusi gli attivi finanziari di ABC Assicura, Berica Vita e di Cattolica Life raccolti dalle reti del Gruppo BPVI, la cui gestione è attribuita alla società scissa), nonché i mandati di gestione dei fondi pensione. A partire dal 1° aprile 2012 Cattolica Immobiliare ha modificato la propria denominazione in Cattolica Gestione Investimenti s.p.a..</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La raccolta premi del lavoro diretto è così suddivisa: agenzie 42,6%, banche 40,5%, <i>broker</i> 6,9%, consulenti previdenziali 1%, promotori finanziari 0,8% e altri canali 8,2%. • Le agenzie sono 1.398, così distribuite: 54,2% nel nord Italia, 25,2% nel centro e 20,6% nel sud e isole. • Gli sportelli che veicolano i prodotti dell'area Previdenza sono 5.990 rispetto ai 5.888 del 2010. • I promotori finanziari che distribuiscono prodotti delle società del Gruppo sono 973. • La rete distributiva facente capo a Cattolica Previdenza, a partire dagli ultimi mesi dell'anno è rappresentata da 301 unità di cui 46 consulenti previdenziali e 255 subagenti.

Mission

I principali obiettivi che Cattolica intende perseguire sono:

mantenere la forte focalizzazione sull'attività assicurativa, che gli ha permesso di conseguire un'elevata competenza tecnica e di migliorare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi offerti;

mirare alla soddisfazione della clientela attraverso un servizio assicurativo personalizzato, fatto di assistenza e consulenza, costante e prossimo al cliente;

consolidare il forte rapporto di *partnership* con le reti distributive fondato sul reciproco apporto di valore e sulla relazione di lungo termine con il cliente, nonché specializzare i canali distributivi sui *target* di *business*/clienti elettivi;

incrementare la redditività tramite un'elevata efficienza operativa e un'attenta politica di selezione e gestione dei rischi e degli investimenti;

preservare la consistenza patrimoniale a garanzia degli impegni assunti verso tutte le componenti aziendali e societarie;

mantenere una struttura efficiente del capitale, con la progressione delle attività di *enterprise risk management*;

sviluppare strumenti e percorsi per favorire la crescita professionale dei collaboratori;

sostenere le opere sociali e promuovere la cultura e i valori in cui il Gruppo si riconosce.

RELAZIONI E BILANCIO

Struttura del Gruppo	13
Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria	16
Organi statutari	19
Scenario di riferimento	21
Relazione sulla gestione	39
La Società nel 2011	41
Sintesi dei risultati	43
Modalità di diffusione dell'immagine e delle informazioni della Società e del Gruppo	49
Piano d'impresa per il triennio 2011-2013	50
Fatti di rilievo dell'esercizio	51
Gestione assicurativa	57
Premi per settore di acquisizione	59
Rami danni	60
Rami vita	69
Attività di ricerca e sviluppo - nuovi prodotti	71
Riassicurazione	72
Altre informazioni rami danni e vita	74
Gestione patrimoniale e gestione finanziaria	77
Investimenti immobiliari	79
Investimenti mobiliari	80
Analisi dei rischi finanziari	83
Personale e rete distributiva	87
Personale	89
Rete distributiva	91
Altre informazioni	93
Controlli interni	95
Altri organismi di controllo	97
Servizio reclami	97
Sistemi informativi	97
Nomine ai vertici della Società	98
Fatti di rilievo dei primi mesi del 2012	98
Evoluzione prevedibile della gestione	99
Operazioni atipiche o inusuali, eventi ed operazioni significative non ricorrenti	99
Rapporti con parti correlate	99
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	102
Consolidato fiscale	102
Soci	102

Informazioni sulle imprese partecipate	105
Partecipazioni in società controllate	107
Partecipazioni in società collegate	111
Altre partecipazioni di rilievo	112
Partecipazioni indirette in società controllate	114
Stato Patrimoniale e Conto Economico	119
Nota Integrativa	147
Premessa	149
Parte A - Criteri di valutazione	151
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico	167
Stato Patrimoniale Attivo	169
Stato Patrimoniale Passivo	196
Garanzie, impegni e altri conti d'ordine	210
Conto Economico	211
Parte C - Altre informazioni	223
Rendiconto finanziario	231
Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	233
Relazione del Collegio Sindacale	235
Relazione della Società di Revisione e Relazione dell'Attuario	249

ALLEGATI

Proprietà immobiliare

Allegati alla Nota Integrativa

Prospetti dimostrativi del margine di solvibilità

Prospetto delle partecipazioni superiori al 10% in società non quotate o in s.r.l.

Indice sommario delle tavole e dei prospetti

TAVOLE

Tav. 1 - Sintesi dei premi dell'esercizio	45
Tav. 2 - Conto Economico riclassificato	45
Tav. 3 - Principali indicatori danni e vita	46
Tav. 4 - Stato Patrimoniale riclassificato	47
Tav. 5 - Personale e rete distributiva	47
Tav. 6 - Premi dell'esercizio	59
Tav. 7 - Ramo infortuni - lavoro diretto	61
Tav. 8 - Ramo malattie - lavoro diretto	61
Tav. 9 - Ramo corpi di veicoli terrestri - lavoro diretto	62
Tav. 10 - Ramo merci trasportate - lavoro diretto	62
Tav. 11 - Ramo incendio ed elementi naturali - lavoro diretto	63
Tav. 12 - Ramo altri danni ai beni - lavoro diretto	63
Tav. 13 - Ramo r.c. auto - lavoro diretto	64
Tav. 14 - Ramo responsabilità civile generale - lavoro diretto	64
Tav. 15 - Ramo cauzioni - lavoro diretto	65
Tav. 16 - Ramo perdite pecuniarie - lavoro diretto	65
Tav. 17 - Ramo tutela legale - lavoro diretto	66
Tav. 18 - Ramo assistenza - lavoro diretto	66
Tav. 19 - Velocità di liquidazione dei sinistri	68
Tav. 20 - Investimenti - composizione	79
Tav. 21 - Proventi patrimoniali e finanziari - dettaglio	82
Tav. 22 - Rapporti patrimoniali ed economici con le società soggette a direzione e coordinamento e società collegate	101
Tav. 23 - Attivi immateriali	169
Tav. 24 - Attivi immateriali - importi lordi di ammortamento	169
Tav. 25 - Attivi immateriali - fondo ammortamento	169
Tav. 26 - Terreni e fabbricati	171
Tav. 27 - Terreni e fabbricati - importi lordi di ammortamento	171
Tav. 28 - Terreni e fabbricati - fondo ammortamento	171
Tav. 29 - Partecipazioni - sintesi di valori	172

Tav. 30 - Dati di sintesi delle società controllate	174
Tav. 31 - Dati di sintesi delle società collegate	176
Tav. 32 - Dati di sintesi delle altre partecipazioni	177
Tav. 33 - Altri investimenti finanziari - composizione	183
Tav. 34 - Esposizione in titoli di debito governativi greci	187
Tav. 35 - Obbligazioni di classe C.III.3 - principali emittenti	187
Tav. 36 - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione - composizione	188
Tav. 37 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	189
Tav. 38 - Crediti	190
Tav. 39 - Altri crediti - composizione	191
Tav. 40 - Attivi materiali e scorte	192
Tav. 41 - Attivi materiali e scorte - importi lordi di ammortamento	192
Tav. 42 - Attivi materiali e scorte - fondo ammortamento	192
Tav. 43 - Altre attività	193
Tav. 44 - Ratei e risconti	193
Tav. 45 - Patrimonio netto	196
Tav. 46 - Patrimonio netto - origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché utilizzazione nei precedenti esercizi	197
Tav. 47 - Patrimonio netto - movimentazione dell'esercizio	198
Tav. 48 - Composizione delle riserve tecniche	199
Tav. 49 - Riserve per frazioni di premi - lavoro diretto	200
Tav. 50 - Riserve per frazioni di premi - lavoro indiretto	200
Tav. 51 - Fondo Pensione aperto Cattolica - attivo netto destinato alle prestazioni per comparto	203
Tav. 52 - Fondo Pensione aperto Cattolica - investimenti, riserve e premi lordi contabilizzati	203
Tav. 53 - Altri fondi pensione - investimenti, riserve e premi lordi contabilizzati	204
Tav. 54 - Altri fondi pensione - tipologia e misura della garanzia prestata	205
Tav. 55 - Fondi per rischi e oneri	206
Tav. 56 - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione	207
Tav. 57 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	207
Tav. 58 - Altri debiti - composizione	208
Tav. 59 - Altre passività - composizione	208


Tav. 60 - Garanzie, impegni e altri conti d'ordine	210
Tav. 61 - Conto tecnico danni riclassificato - portafoglio Italia ed estero	211
Tav. 62 - Sinistri pagati - lavoro diretto e indiretto	212
Tav. 63 - Altri proventi - composizione	215
Tav. 64 - Altri oneri - composizione	216
Tav. 65 - Imposte sul reddito d'esercizio	217
Tav. 66 - Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti	217
Tav. 67 - Imposte sul reddito d'esercizio - riconciliazione tra l'aliquota ordinaria e l'aliquota effettiva	218
Tav. 68 - Movimentazione del patrimonio netto dopo la chiusura dell'esercizio	225
Tav. 69 - Margine di solvibilità	226
Tav. 70 - Riserve tecniche da coprire	227
Tav. 71 - Attività destinate a copertura delle riserve tecniche	227
Tav. 72 - Compensi alla società di revisione	228
Tav. 73 - Titoli di proprietà emessi dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza	230

PROSPETTI

Prosp. 1 - Prospetto <i>ex art. 4, c. 6</i> , regolamento ISVAP 17 febbraio 2009, n. 28	179
Prosp. 2 - Titoli che costituiscono attivo durevole	185
Prosp. 3 - Attivi che presentano clausole di subordinazione	194
Prosp. 4 - Attività in derivati classe C e D	219
Prosp. 5 - <i>Fair value</i> attività in derivati di classe C e D	221
Prosp. 6 - Elenco attivi beneficio <i>ex art.6</i> , regolamento ISVAP 17 febbraio 2009, n. 28	228



Struttura del Gruppo




(*) Tua Assicurazioni controlla al 100% Tua Retail.

(**) Lo 0,005% del capitale di Cattolica Services è detenuto singolarmente da ABC Assicura, BCC Assicurazioni, BCC Vita, Berica Vita, Cattolica Previdenza, C.P. Servizi Consulenziali, Duomo Uni One Assicurazioni, Lombarda Vita, Risparmio & Previdenza, San Miniato Previdenza e TUA Assicurazioni.

(***) Lo 0,1% di Cattolica Business School è detenuto singolarmente da ABC Assicura, BCC Assicurazioni, BCC Vita, Berica Vita, Cattolica Immobiliare, Cattolica Previdenza, Duomo Uni One Assicurazioni, Lombarda Vita, Risparmio & Previdenza, San Miniato Previdenza, TUA Assicurazioni e C.P. Servizi Consulenziali.

(****) Fusa in Cattolica Assicurazioni con efficacia civilistica il 26 febbraio 2012.

PARTECIPAZIONI BANCARIE



Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 20 aprile 2012 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7-B, con ingresso previsto dalla porta "E" accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 21 aprile 2012, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti;
3. Determinazione, per l'esercizio 2012, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza;
4. Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo disponibile, con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni venti azioni possedute e correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea saranno, secondo la vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito *internet* della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". I Soci hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione: copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione: esso è altresì reperibile sul sito www.cattolica.it. Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 23.966.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire l'elezione, per il triennio 2012-2014, di n. 6 Amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona e cinque non residenti in provincia di Verona o Vicenza.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 34.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 24 aprile 2010.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati di tali requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale, ferme le vigenti disposizioni normative, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste, che ai sensi dello Statuto devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, devono essere depositate presso la sede sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente a

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza del suddetto termine sia stata presentata una sola lista, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra indicate saranno ridotte alla metà.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un *curriculum vitae* che descriva le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società, che dovrà essere aggiornato sino al giorno effettivo di svolgimento dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 54.088.615 azioni.

Ai fini del deposito delle liste e di quanto a ciò necessario, si precisa che la sede sociale rimarrà chiusa nei giorni 6, 8 e 9 aprile 2012 mentre sarà aperta per eventuali depositi sabato 7 aprile 2012 dalle ore 9:00 sino alle ore 17:00.

Il deposito delle liste per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei rispettivi termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della Società.

Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative per una più completa informativa relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

Organi statutari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Paolo Bedoni (*)
Vice Presidente Vicario	Giovanmariamaria Seccamani Mazzoli (*)
Vice Presidente	Giovanni Zonin (*)
Segretario	Giancarlo Battisti (*)
Amministratore Delegato	Giovan Battista Mazzucchelli (*)
Consiglieri	Alessandro Bandini Luigi Baraggia (*) Barbara Blasevich Giuseppe Camadini (*) Giovanni Maccagnani Giulio Magagni Giuseppe Manni Angelo Nardi Aldo Poli Pilade Riello Samuele Sorato Domingo Sugranyes Bickel Enrico Zobebe

COLLEGIO SINDACALE

Presidente	Alessandro Lai
Sindaci effettivi	Luigi de Anna Massimo Ghetti Enrico Noris Franco Volpato
Sindaci supplenti	Stefano Romito Francesco Scappini

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale	Marco Cardinaletti
Vice Direttore Generale	Flavio Piva

(*) I Consiglieri i cui nomi sono contrassegnati dall'asterisco formano il Comitato Esecutivo



Scenario di riferimento

Scenario di riferimento

Scenario macroeconomico

Nel corso dell'anno la crisi finanziaria ha continuato a pesare sui mercati mondiali, soprattutto in Europa, dove a fronte della crescita registrata in Germania si è assistito ad una profonda recessione per i paesi periferici⁽¹⁾ ed al possibile fallimento dello stato Ellenico.

La Banca Centrale Europea, ad inizio 2011, ha rialzato i tassi di riferimento di 50 punti base, nel timore di un incremento dell'inflazione, salvo poi rivedere le proprie stime di crescita del tasso di inflazione a seguito del rallentamento economico e dell'evidente difficoltà di accesso al credito per gli istituti bancari. Le politiche di austerità richieste ai vari paesi dell'eurozona, al fine di ridurre il debito pubblico hanno depresso ulteriormente la loro domanda interna, portando ad adottare una politica monetaria espansiva riportando i tassi di interesse dell'inflazione nel secondo semestre al minimo storico dell'1% e varando ulteriori misure straordinarie di liquidità bancaria.

In Italia la crisi si è manifestata appieno nel secondo semestre, con il peggioramento della situazione del debito pubblico dovuto anche alle mancate riforme strutturali. I titoli governativi sono stati oggetto di speculazione sui mercati finanziari rendendo gravoso il peso del rifinanziamento per il Paese.

L'economia statunitense ha registrato una sostanziale tenuta dell'attività industriale, nonostante un rallentamento evidenziatosi durante il primo semestre, grazie alla ripresa della domanda interna e dell'attività manifatturiera stimolate dalla politica monetaria espansiva della Federal Reserve, la quale ha continuato a mantenere i tassi di riferimento fermi allo 0,25% ed ha varato un'ulteriore operazione di riacquisto di titoli governativi per garantire liquidità al sistema. La disoccupazione ancora elevata, i consumi ridotti e un mercato immobiliare fragile condizionano però la crescita economica.

In Giappone ed Asia si è assistito ad una diminuzione dell'attività economica, legata soprattutto al rallentamento del settore immobiliare cinese ed a quello industriale indiano, oltre alle conseguenze del terremoto in Giappone a marzo. Tutto ciò ha portato ad una contrazione dei prezzi delle materie prime, eccezion fatta per il petrolio su cui pesa la crisi mediorientale. L'inflazione globale ha mostrato significativi sintomi di decelerazione a partire dal mese di dicembre.

Mercati obbligazionari

Sui mercati obbligazionari, nonostante numerose riduzioni dei *rating* registrate sulle emissioni governative mondiali, il rendimento dei titoli statali decennali dei paesi *core* (Germania, USA e UK) si è portato su livelli minimi sia per la curva statunitense (1,88%) sia per quella tedesca (1,83%), mentre le scadenze brevi hanno registrato addirittura tassi negativi.

Durante l'anno si è confermata inoltre la tendenza all'allargamento del differenziale tra il rendimento dei titoli di stato dei paesi europei rispetto ai *bund* tedeschi, con livelli *record* su tutte le curve, costringendo la Banca Centrale Europea e le banche nazionali ad intervenire massicciamente sul mercato con operazioni temporanee di riacquisto di obbligazioni, soprattutto quelle dei paesi periferici. Solo con la fine di dicembre il differenziale ha cominciato a ridursi pur mantenendosi, per la maggior parte dei paesi, su livelli *record*.

A causa dell'elevata avversione al rischio, il settore delle emissioni societarie ha registrato, con il quarto trimestre, una contrazione complessiva del 40%.

Mercati azionari

I mercati azionari sono stati caratterizzati da una forte volatilità, guidata soprattutto dai settori bancario e industriale. L'evidente differenza fra lo scenario macroeconomico statunitense e quello

⁽¹⁾ I paesi periferici sono Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna.


europeo ha fatto registrare tassi di perdita differenti. I listini hanno mantenuto un atteggiamento positivo per quasi tutto il primo semestre, con l'eccezione del mese di marzo dopo il terremoto in Giappone, salvo poi scendere in estate con l'aumentare del timore degli investitori per le sorti dell'Unione Europea. Durante l'autunno i listini maggiormente sovra pesati sul comparto bancario, come il FTSEMib, hanno subito perdite elevate, mentre il comparto tecnologico e farmaceutico si sono confermati i settori più difensivi. Solo a fine anno i compratori sono rientrati parzialmente sul mercato attratti dagli elevati dividendi riconosciuti sui listini. Su base annuale, negli USA, l'indice S&P 500 ha chiuso a -1,12% ed il Nasdaq a -3,21%, mentre in Europa il Dax ha chiuso a -15,61%, l'Eurostoxx50 a -18,41% ed il FTSEMIB a -26,16%. In Asia l'indice Hang Seng è diminuito del 21,34% ed il Nikkei ha chiuso l'anno con una perdita del 18,68%.


Mercati dei cambi

I timori della recessione economica in Europa hanno portato l'euro a perdere valore sia nei confronti del dollaro, con un deprezzamento del 3%, sia nei confronti dello yen, che ha guadagnato l'8,74% sulla moneta unica. La decisione della Fed di mantenere estremamente liquido il mercato per lungo tempo ha permesso al dollaro di svalutarsi anche nei confronti della moneta nipponica del 5,91%.

Settore assicurativo

Si riportano nei grafici che seguono alcuni dati riepilogativi pubblicati dall'ANIA per il settore assicurativo per il periodo 2006-2010.





Sulla base della Lettera circolare dell'ISVAP del 19 marzo 2012 avente ad oggetto i premi lordi contabilizzati a tutto il quarto trimestre 2011 dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze per l'Italia delle imprese di assicurazione estere, la raccolta premi realizzata complessivamente nei rami vita e danni dalle imprese nazionali e dalle Rappresentanze in Italia di imprese extra S.E.E. durante l'anno 2011 ammonta a 110.234,4 milioni, con un decremento del 12,5% rispetto al 2010 (-12,2 % su basi omogenee).

In particolare, i premi vita, pari a 73.892,6 milioni, registrano una riduzione del 18%, con un'incidenza sul portafoglio globale vita e danni che si attesta al 67% (71,5% nel 2010); il portafoglio danni, che totalizza 36.341,8 milioni, si incrementa dell'1,4% (+2,5% su basi omogenee), con un'incidenza del 33% sul portafoglio globale (28,5% nel 2010).

L'incidenza della raccolta premi sul PIL nel 2011 è pari al 7% (in riduzione rispetto all'8,1% nel 2010); in particolare la riduzione è ascrivibile ai rami vita, per i quali l'incidenza sul PIL si attesta al 4,7% (5,8% nel 2010), mentre è pari al 2,3% per i rami danni (stabile rispetto al 2010).

Con riferimento ai rami vita, il ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) con 56.608,1 milioni, registra un decremento del 16,4% rispetto al 2010; il ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) con 12.496,3 milioni, si riduce del 18,9% rispetto al 2010; la raccolta del ramo V (operazioni di capitalizzazione) ammonta a 3.131,4 milioni, con un decremento del 39,2%. Tali rami incidono sul totale premi vita rispettivamente per il 76,6%, per il 16,9% e per il 4,3% (rispettivamente il 75,2%, il 17,1% e il 5,7% nel 2010).

Per quanto riguarda i restanti rami, i premi del ramo VI (fondi pensione: 1.508,8 milioni) rappresentano il 2% della raccolta vita (1,9% nel 2010).


La ripartizione per canale distributivo della raccolta premi mostra che gli sportelli bancari e postali intermediano il 54,8% del portafoglio vita (60,3% nel 2010). Seguono i promotori finanziari (18,3% rispetto al 15,8% nel 2010), le agenzie con mandato (16,4% rispetto al 15,2% nel 2010), le agenzie in economia e gerenze (9,2% rispetto al 7,4% nel 2010), i broker (1%, come nel 2010) e le altre forme di vendita diretta (0,3%, come nel 2010).

Con riferimento ai rami danni, il portafoglio premi dei rami r.c. autoveicoli terrestri e r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali ammonta complessivamente a 17.793,7 milioni (+4,7% rispetto al 2010), con un'incidenza del 49% sul totale rami danni (47,4% nel 2010) e del 16,1% sulla raccolta complessiva (13,5% nel 2010).

Tra tali rami, quelli con raccolta più elevata sono: infortuni con l'8,4% (8,5% nel 2010), r.c. generale con l'8,1% (8,6% nel 2010), corpi di veicoli terrestri con il 7,9% (8,3% nel 2010), altri danni ai beni con il 7,3% (come nel 2010), incendio ed elementi naturali con il 6,4% (6,6% nel 2010) e malattia con il 6% (6,1% nel 2010).

L'analisi per canale distributivo continua a evidenziare la preponderanza della raccolta attraverso le agenzie con mandato, anche se la stessa è in contrazione rispetto al 2010. Infatti, tale canale colloca l'81,6% della globalità del portafoglio danni (82,4% nel 2010) e l'88% del portafoglio relativo al solo ramo r.c. auto (89,5% nel 2010). Da segnalare, inoltre, la crescita della quota intermediata dalle altre forme di vendita diretta, sia con riguardo alla globalità del portafoglio danni (5% rispetto al 4,1% nel 2010), sia con riferimento al solo ramo r.c. auto (7,2% rispetto al 6,1% nel 2010).

Le percentuali di variazione dei premi del Gruppo si confrontano con quelle pubblicate dall'ISVAP. Sulla base dei dati suddetti la quota di mercato del Gruppo nel comparto danni sarebbe in linea con il 2010 (4,47%) e nel comparto vita passerebbe dal 3,56% al 3,13%.



Quadro istituzionale

Nell' articolato panorama di interventi del legislatore e delle autorità di settore che ha caratterizzato l'esercizio, si ricordano alcune novità normative che hanno interessato il settore assicurativo e la Società.

Regolamenti ISVAP e provvedimenti modificativi

Nel corso dell'esercizio sono stati emanati altri quattro regolamenti in attuazione del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) ed alcuni provvedimenti modificativi e integrativi di regolamenti emanati in precedenza.

Attivi a copertura

L'ISVAP ha emanato il regolamento 31 gennaio 2011, n. 36, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli artt. 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Le principali innovazioni riguardano l'introduzione di regole di governo in materia di investimenti, che prevedono l'adozione, da parte del consiglio di amministrazione, di una delibera quadro, rivista almeno una volta l'anno, che formalizza la politica strategica degli investimenti e che tiene conto dei profili di rischiosità delle passività detenute per assicurare la gestione integrata di attivo e passivo contenente una serie di elementi specificati all'art. 8.

Il regolamento introduce elementi innovativi in materia di linee guida degli investimenti e di requisiti qualitativi delle attività idonee alla copertura delle riserve tecniche quali principalmente: l'eliminazione di alcune classi di attività previste dalla vigente normativa ed ormai inesistenti nel mercato e l'introduzione di una nuova classe relativa ai crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata di tesoreria di gruppo.

Attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

L'ISVAP ha emanato il regolamento 15 marzo 2011, n. 37, che dà attuazione alle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, che modifica il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare il quadro strategico nazionale, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 ("decreto anticrisi").

Il decreto anticrisi, all'articolo 15, commi 15 *bis* e 15 *ter*, ha introdotto un regime facoltativo, di natura eccezionale e transitoria, per la valutazione, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, dei titoli di debito, emessi o garantiti da stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa. Tale regime, introdotto in ragione della situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari registrata negli ultimi mesi del 2010, consente alle imprese di assicurazione di tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità corretta, dell'eventuale maggior valore contabilizzato nel bilancio di esercizio individuale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che detiene i titoli, in luogo del valore di iscrizione nel bilancio consolidato nella categoria "attività finanziarie disponibili per la vendita", il quale risente delle fluttuazioni dei mercati finanziari.

L'introduzione del regime facoltativo mira quindi, in coerenza con analoghe iniziative già adottate a livello internazionale e nazionale, a limitare l'effetto sistemico della crisi finanziaria, inserendo nel sistema elementi di natura anticiclica.

Come riportato più avanti, ISVAP ha emanato il provvedimento 27 settembre 2011, n. 2934, riguardante tra l'altro modifiche ed integrazioni al regolamento 15 marzo 2011, n. 37, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta, attuativo del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, concernente la reiterazione delle misure anticrisi in tema di valutazione titoli.

Costituzione ed amministrazione delle gestioni separate

Con l'intento di elevare il livello di tutela degli assicurati ISVAP, con il regolamento 3 giugno 2011, n. 38 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, ha apportato significative modifiche alla propria circolare 26 marzo 1987, n. 71.

È richiesto, infatti, un maggior coinvolgimento dei vertici aziendali nella fase di costituzione dei patrimoni delle gestioni separate, mediante la definizione degli elementi essenziali che devono caratterizzare il regolamento delle gestioni stesse. Di particolare rilievo l'introduzione di misure finalizzate a garantire che le imprese assicurino la parità di trattamento di tutti gli assicurati nella gestione degli attivi, mediante politiche di investimento idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Il regolamento mira ad evitare disparità tra investitori istituzionali, altri clienti aziende e la collettività degli assicurati.

Politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione

Con l'intento di omologare i sistemi di retribuzione a quelli affermatasi a livello internazionale, ISVAP ha introdotto il regolamento 9 giugno 2011, n. 39, riguardante le politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione. In particolare l'art. 6 introduce la competenza dell'assemblea dei soci per l'approvazione delle politiche di remunerazione. L'art. 8 del regolamento prevede che le imprese di maggiore dimensione o complessità costituiscano all'interno del consiglio di amministrazione il comitato remunerazioni, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il consiglio di amministrazione ne definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Al comma 2 è precisato che l'istituzione del comitato non solleva il consiglio di amministrazione dalle proprie responsabilità in materia. Le modifiche statutarie e l'approvazione delle politiche di remunerazione è previsto debbano essere attuate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di esercizio 2011. In sede di prima applicazione del regolamento le imprese devono effettuare una valutazione del livello di rispondenza dei sistemi di remunerazione in essere alle nuove disposizioni e comunicarne l'esito all'Istituto di Vigilanza entro il 30 novembre 2011, individuando inoltre le misure per l'adeguamento ed i tempi per la attuazione.

Disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio

ISVAP ha emanato il provvedimento 27 settembre 2011, n. 2934, (Modifiche ed integrazioni al regolamento 17 febbraio 2009, n. 28, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e al regolamento 15 marzo 2011, n. 37, riguardante l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta) attuativo del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, concernente la reiterazione per il bilancio 2011 delle misure anticrisi in tema di valutazione titoli, introdotte dal d.l. 29 novembre 2008, n.185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

Nuova disciplina delle polizze legate ai mutui

L'ISVAP ha emanato il provvedimento 6 dicembre 2011, n. 2946, che entrerà in vigore il 2 aprile 2012, il quale prevede che gli intermediari assicurativi non possano ricoprire simultaneamente la qualifica di intermediari e di beneficiari (o vincolatari) delle polizze assicurative offerte ai clienti. La disposizione, attuativa dell'art. 183 del Codice delle assicurazioni private, che disciplina le regole di comportamento degli intermediari assicurativi, mira a risolvere il caso di conflitto di interesse in cui versa l'intermediario assicurativo quando assume un proprio interesse contrattuale nella polizza di assicurazione che offre al cliente.

Altre novità normative

Sentenza della Corte di giustizia UE del 1° marzo 2011

La corte di giustizia UE, riunita in Grande Sezione, con sentenza del 1° marzo 2011, ha dichiarato illegittimo - per violazione degli artt. 6, 21 e 22 del trattato istitutivo dell'Unione Europea - l'art. 5, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/113/CE, che ammette la possibilità di differenziare i premi e le prestazioni dei contratti assicurativi in base al sesso degli assicurati. La Corte ha stabilito che l'illegittimità dell'articolo citato, diverrà efficace dal 21 dicembre 2012.

Provvedimento 10 marzo 2011 Banca d'Italia

Banca d'Italia ha emanato in data 10 marzo 2011, d'intesa con CONSOB e ISVAP, il provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, degli

intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Le disposizioni attuative sono strutturate in principi e linee-guida e rimettono all'autonomia degli intermediari e degli operatori la concreta individuazione delle soluzioni organizzative più idonee, in base al principio di proporzionalità. L'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate in materia di antiriciclaggio rientra tra le verifiche che la Banca d'Italia svolge sugli intermediari vigilati. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1° settembre 2011.

Disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Sulla G.U. del 28 luglio 2011, n. 174 è stata pubblicata la l. 12 luglio 2011, n. 120 "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati". La legge prevede che i suddetti organi debbano essere composti per almeno un terzo dal genere meno rappresentato. Gli statuti delle società interessate, al fine di garantire l'equilibrio tra generi, devono disciplinare le modalità di formazione delle liste e le regole di sostituzione in corso di mandato. Le nuove previsioni troveranno applicazione in sede di rinnovo degli organi sociali che avranno luogo a un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento normativo. A partire dai rinnovi che avranno luogo dodici mesi dopo la pubblicazione i consigli di amministrazione dovranno essere composti per un quinto dal genere meno rappresentato e dal 2015 per un terzo. La disciplina prevede inoltre un progressivo regime sanzionatorio la cui attuazione è affidata a CONSOB.

Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Utilizzo del denaro contante

Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è stato convertito dalla l. 4 settembre 2011, n. 148. Per quanto riguarda l'utilizzo del denaro contante è stata confermata la disposizione che, ai fini della normativa antiriciclaggio, abbassa da 5.000 a 2.500 euro la soglia di rilevanza del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore e del divieto di emettere assegni bancari o postali senza clausola di non trasferibilità. Di conseguenza si conferma che il limite di incasso di premi in contanti per il ramo r.c. auto scende anch'esso a 2.500 euro.

Direttiva sui diritti dei consumatori

Sulla G.U. dell'Unione Europea del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il testo della direttiva sui diritti dei consumatori, adottato dal Consiglio dell'UE che è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno due anni di tempo, dall'entrata in vigore, per adottare e pubblicare le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi necessari a conformarsi alla direttiva. Queste misure saranno applicabili a partire dal trentesimo mese successivo all'entrata in vigore della direttiva. La direttiva sui diritti dei consumatori unifica e sostituisce quattro precedenti direttive: la direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 99/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e la direttiva 85/577/CE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti stipulati fuori dei locali commerciali.

Modifiche in materia di diritto societario

Sulla G.U. 14 novembre 2011, n. 265, è stata pubblicata la l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto con l'art. 14 alcune modifiche rilevanti in materia di diritto societario. In particolare prevede: la possibilità per le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale di redigere un bilancio in forma semplificata; l'attribuzione nelle società a responsabilità limitata del ruolo dell'organo di controllo ad un sindaco unico; la possibilità per le

società per azioni con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di attribuire la funzione sindacale ad un sindaco unico. La legge ha introdotto, inoltre, il nuovo comma 4 *bis* all'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 riconoscendo alle società di capitali la possibilità di attribuire al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ovvero al comitato per il controllo sulla gestione le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Relazione sulla remunerazione

In data 23 dicembre CONSOB ha pubblicato la delibera n. 18049, che ha modificato il regolamento emittenti dando attuazione alla disciplina sulle remunerazioni contenuta all'art. 123 *ter* T.U.F.. La delibera è entrata in vigore il 31 dicembre 2011 e prevede per le società la predisposizione e la successiva approvazione da parte dell'assemblea del 2012 della relazione sulla remunerazione. Tra le novità principali si prevede che:

- la disciplina informativa sui piani di compenso prevista all'art. 84 *bis* del regolamento emittenti sia da rendere annualmente, così come la relazione sulla remunerazione, anziché al momento di assegnazione dei piani di compenso;
- non sussista l'obbligo di allegare alla relazione sulla remunerazione il parere del comitato sulle remunerazioni;
- sia eliminata l'informativa su come si intende regolare l'eventuale conclusione anticipata del rapporto;
- sia abrogato l'art. 79 del regolamento emittenti in tema di informazioni sulle partecipazioni detenute da componenti degli organi di amministrazione e controllo da rendere nella relazione sulla gestione; le medesime informazioni sono state incluse ora nella relazione sulla remunerazione.

Requisiti degli esponenti delle compagnie di assicurazione

È stato emanato il d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha introdotto una normativa relativa alle partecipazioni reciproche negli organi sociali di taluni settori, prevedendo in particolare il divieto, per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Il decreto è stato convertito con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 introducendo alcune norme di ordine procedurale e transitorio. In caso di violazione del divieto in parola, trascorsi i termini previsti per la scelta tra i diversi incarichi, la normativa prevede la decadenza da tutti gli incarichi incompatibili.

È stato pubblicato nella G. U. del 9 gennaio 2012, il regolamento, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 del 11 novembre 2011, recante i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia, nonché dei titolari diretti o indiretti di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione. Il regolamento prevede tra l'altro la necessità di possesso, oltre che di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità, di requisiti di indipendenza necessari per ricoprire la funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione, precisando che detto incarico non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da compromettere l'indipendenza dell'esponente. Si segnala infine la norma transitoria di cui all'art. 10 secondo cui la mancanza dei requisiti introdotti con il succitato decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui il venir meno di tali requisiti si realizzi successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento.

**Provvedimenti
in materia
fiscale**

Si segnalano le principali novità che hanno caratterizzato l'esercizio.

Si rinvia alla relazione al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 per alcune disposizioni, ivi riportate, che trovano applicazione dal 1° gennaio 2011.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 17 febbraio 2011 - IVA – regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi

L'Agenzia delle Entrate ha riesaminato il regime di esenzione IVA relativo alle prestazioni di servizi effettuate da consorzi costituiti da soggetti caratterizzati da un *pro rata* di detraibilità non superiore al dieci per cento nel corso del triennio solare precedente, di cui all'art. 10, comma 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Con particolare riferimento alla soglia del dieci per cento sopra ricordata, l'Agenzia ha chiarito che il requisito deve essere rispettato nel periodo triennale unitariamente considerato, affermando nel contempo che non è necessario il rispetto di tale limite in ciascun anno, purché la media delle percentuali annue si attesti su valori non superiori al predetto limite.

In tale sede l'Agenzia ha altresì risolto in senso positivo il dubbio se i consorzi possano rivolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti consorziati che non soddisfano tale requisito e di soggetti terzi.

Il decreto “milleproroghe”

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47 è entrata in vigore, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, la l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. del 29 dicembre 2010, n. 225, c.d. decreto “milleproroghe”.

La principale novità di interesse per il Gruppo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (art. 2, comma 59).

L'art. 15, comma 10, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 aveva introdotto, in deroga a quanto previsto dall'art. 176, comma 2-ter, T.U.I.R., la possibilità di ammortizzare in un minor lasso temporale (nove annualità) il valore di talune immobilizzazioni immateriali rispetto a quanto previsto per il riallineamento ordinario (pari a diciotto annualità).

Ora, a seguito della modifica apportata in sede di conversione in legge, è ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Tale nuova misura è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2011 e rileva anche ai fini del versamento dell'acconto delle imposte dirette e dell'IRAP.

D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 17) - attuazione del federalismo fiscale - imposta sulle assicurazioni r.c. auto

Sulla G.U. 12 maggio 2011, n. 109 è stato pubblicato il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Di particolare rilievo per il Gruppo è l'art. 17 del decreto che introduce previsioni di rilevante effetto per il settore in materia di imposta sulle assicurazioni r.c. auto.

Il comma 1 definisce l'imposta sulle assicurazioni, tributo proprio derivato delle province a decorrere dal 2012.

Il comma 2 introduce la facoltà, per le province, di variare, a decorrere dal 2011, l'aliquota base del 12,5 per cento con una variazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione, stabilendo nel contempo che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 è stato approvato, come previsto dai commi 3 e 4 del decreto, il nuovo modello di denuncia ai fini dell'imposta sulle assicurazioni che deve essere presentato entro il 31 maggio 2012.

D. l. 13 maggio 2011 (c.d. "Decreto Sviluppo")

Con la pubblicazione sulla G.U. 13 maggio 2011, n. 110 è entrato in vigore, a decorrere dal 14 maggio, il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, contenente disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106.

Credito d'imposta a favore della ricerca scientifica (art. 1)

Sperimentalmente per il 2011 e 2012 è istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in università o enti pubblici di ricerca ovvero in altre strutture individuate con apposito decreto.

Il credito d'imposta spetta in tre quote annuali a decorrere dal 2011 – 2012 e per l'importo percentuale eccedente la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 – 2010.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011 sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame.

Fondi immobiliari chiusi (art. 8, comma 9)

Il Decreto Sviluppo interviene sull'art. 32 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (nel testo risultante, dopo le modifiche apportate in sede di conversione, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) in materia di riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.

In base alla disciplina introdotta dall'art. 32 i fondi immobiliari dovranno essere caratterizzati da:

- una pluralità di investitori;
- una predeterminata politica di investimento;
- un'autonomia gestionale della società di gestione del risparmio rispetto ai sottoscrittori del fondo.

Il regime fiscale vigente sarà riservato ai soli partecipanti che non possiedono più del cinque per cento delle quote del fondo ed agli investitori istituzionali (tra i quali sono comprese le imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche).

Circolare ministeriale del 6 giugno 2011, n. 27/E - Il nuovo procedimento di accertamento nel Consolidato Fiscale Nazionale

L'Amministrazione Finanziaria, con la circolare ministeriale 6 giugno 2011, n. 27/E, ha fornito chiarimenti in relazione al nuovo procedimento di accertamento del Consolidato Fiscale Nazionale. A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 è venuta meno la ripartizione della competenza tra attività di controllo e rettifica del reddito della società consolidata (accertamento c.d. "di primo livello") e attività di rettifica della dichiarazione del consolidato (accertamento c.d. "di secondo livello").

La società consolidata e la società consolidante diventano litisconsorzi necessari. Più in particolare "le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al

consolidato sono effettuate con atto unico, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggior imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate”.

Le novità intervenute in tema di procedimento di accertamento riguardano anche le procedure di accertamento con adesione relative alle rettifiche dei redditi delle società aderenti al Consolidato Fiscale Nazionale.

Risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate - *Holding* assicurative - Disciplina fiscale degli interessi passivi

Con la risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate ha recato chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile agli interessi passivi sostenuti dalle *holding* assicurative, quelle cioè che detengono partecipazioni al capitale di società che svolgono attività assicurativa. È rilevante il parere dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la partecipazione di una *holding* al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia e finanziaria.

L’assimilazione delle *holding* assicurative a quelle creditizie e finanziarie consente alle stesse di operare, con alcune limitazioni, la deduzione integrale degli interessi passivi sostenuti da una società partecipante al consolidato.

Le novità della manovra correttiva

Con la pubblicazione sulla G.U. 16 luglio 2011, n. 164 della l. 15 luglio 2011, n. 111, è stato convertito il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, le cui novità di natura tributaria, decorrenti dal 6 luglio 2011, sono contenute nell’art. 23.

Di seguito illustriamo le principali novità fiscali di interesse per il Gruppo.

Nuova aliquota IRAP per le imprese di assicurazione (art. 23, comma 5)

Con l’introduzione del comma 1-*bis* all’art. 16, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stabilito un aumento di due punti percentuali all’aliquota ordinaria pari al 3,9 per cento che così passa al 5,9 per cento per le imprese di assicurazione.

Resta confermata la maggiorazione di 0,92 punti percentuali per le imprese assicurative con sede nelle regioni Veneto e Lombardia, per un totale di aliquota IRAP del 6,82% (contro il 4,82% del 2010).

La nuova aliquota è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame), ossia dal 2011.

Perdite fiscali (art. 23, comma 9)

A seguito della modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 84 T.U.I.R., la perdita fiscale conseguita in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all’80 per cento del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’importo che trova capienza in tale ammontare, se relativa ai primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Nel caso di adesione al regime del Consolidato Nazionale, le perdite del gruppo (ossia le perdite maturate in vigenza di Consolidato) possono essere computate in diminuzione del reddito

complessivo del gruppo secondo le modalità previste dal riformato articolo 84 del T.U.I.R.. Dunque, la società consolidante potrà riportare la perdita del Gruppo, negli esercizi successivi a quello di formazione, nel limite dell'80 per cento del reddito prodotto dal Gruppo nei singoli periodi di imposta, senza limiti temporali.

Affrancamento fiscale degli avviamenti e altre attività immateriali (partecipazioni di controllo nel bilancio consolidato) (art. 23, comma 12)

Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111 (per effetto del quale all'art. 15 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, sono stati inseriti i commi 10-*bis* e 10-*ter*) ha introdotto la possibilità di affrancamento dei maggiori valori iscritti sulle partecipazioni di controllo.

Oggetto dell'affrancamento sono i maggiori valori della partecipazione di controllo che risultino iscritti nel bilancio consolidato come avviamento ed altre attività immateriali.

La facoltà di affrancamento compete al soggetto che detenga e abbia iscritto nel proprio bilancio individuale la partecipazione il cui maggior valore sia riflesso in *asset* immateriali risultanti dal bilancio consolidato.

La norma introdotta ha permesso di qualificare come avviamento (o come altra attività immateriale) la quota parte del valore della partecipazione di controllo, nella misura in cui tale valore è iscritto nel bilancio consolidato, e procedere al suo affrancamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% entro il 30 novembre 2011.

A tal fine rilevano i maggiori valori iscritti sulle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni di fusione, scissione, conferimento e acquisto di azienda, acquisto di partecipazioni di controllo, effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.

Ciò consente la deducibilità ai fini fiscali delle quote di ammortamento relative agli *asset* immateriali affrancati nei 10 anni successivi.

Affrancamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni societarie straordinarie

L'articolo 15, comma 10 del d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del T.U.I.R: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d'azienda) la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni stesse, limitatamente alle voci relative all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

I maggiori valori affrancati a titolo di avviamento e marchi sono così deducibili in 10 quote (anziché in 18), a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è versata l'imposta sostitutiva.

Il regime di affrancamento prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% da versare in un'unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Richiesta di informazioni ad enti assicurativi (art. 23, commi 24 e 25)

In materia di accertamento, tra i soggetti ai quali gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria non possono richiedere informazioni relative ad altri contribuenti, sono comprese ora anche le società e gli enti di assicurazione relativamente alle attività finanziarie.

A tali soggetti le informazioni possono essere richieste soltanto previa autorizzazione del direttore centrale o regionale dell'accertamento o, per la Guardia di Finanza, del comandante regionale.

Le predette informazioni possono riguardare anche "le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le [...] operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".

Gli Uffici potranno acquisire in via telematica dati e notizie relative alle polizze vita *index linked* e *unit linked*.

Definizione delle liti pendenti (art. 39, comma 12)

Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie il contribuente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio può definire le liti fiscali, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio), in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e per un valore non superiore a ventimila euro con il pagamento di importi ridotti.

In merito alla definizione delle liti fiscali pendenti, il decreto in esame dispone che le somme dovute devono essere versate in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011 e che la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Le liti fiscali che possono essere definite in base alla disciplina in commento sono sospese fino al 30 maggio 2012 e fino alla medesima data sono sospesi "i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio".

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011 sono stati approvati il modello e le modalità di versamento per la definizione delle liti fiscali in commento.

Le novità della "manovra di Ferragosto"

Con la pubblicazione della l. 14 settembre 2011, n. 148 sulla G.U. 16 settembre 2011, n. 216 è stato convertito, con modificazioni, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", c.d. "manovra di Ferragosto 2011", le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 17 settembre 2011.

Di seguito illustriamo le principali novità fiscali introdotte di interesse per il Gruppo.

Tassazione delle rendite finanziarie al 20 per cento (art. 2, comma 6)

Per effetto dell'art. 2 del decreto in commento, l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie viene fissata al 20%.

In particolare, il comma 6 del citato articolo stabilisce che "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c bis* a *c quinquies*), del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%".

La nuova misura dell'aliquota di tassazione esplica sostanziale effetto solo nei confronti delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali (per i redditi derivanti da attività relative all'impresa) in quanto tali soggetti subiscono il prelievo (ritenute o imposte sostitutive) a titolo definitivo mentre per le imprese l'aggravio è di carattere finanziario e solo quando i redditi conseguiti sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

La nuova misura dell'aliquota si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2012 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dalla medesima data.

Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, la tassazione al 20 per cento viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti.

Ai redditi derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,50 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011.

Aumento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21% (art. 2, comma 2 bis)

L'aliquota ordinaria dell'IVA è stata aumentata, dal 20% al 21% dall'art. 2, comma 2 bis, lettera a) del decreto in questione, modificativo dell'art. 16, comma 1, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Restano confermate le misure relative alle aliquote agevolate pari al 4% e al 10% laddove espressamente previste.

L'aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011 - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non superiore a 3.000 euro (c.d. "Spesometro").

L'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro, ovvero a 3.600 euro al lordo di IVA.

L'obbligo in esame riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA sia quelle effettuate con acquirenti e committenti privati e decorre dal 2010.

Tuttavia, per il periodo d'imposta 2010 tali importi sono stati elevati a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. Con il provvedimento in oggetto, il termine per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 25.000 euro, al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, è stato differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011.

Di conseguenza, il calendario delle scadenze per le comunicazioni in argomento è così riformulato:

- 31 dicembre 2011, per le operazioni di importo superiore ai 25.000 euro al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- 30 aprile 2012, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- 30 aprile 2012, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

D. l. 6 dicembre 2011, n. 201 c.d. "Salva Italia"

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 276/L alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300 è entrata in vigore, a decorrere dal 28 dicembre 2011, la l. 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. "Salva Italia" contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Aiuto alla crescita economica (art. 1)

A decorrere dal periodo d'imposta 2011, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d'impresa, pari al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio.

Tale rendimento è pari all'importo risultante dall'applicazione all'incremento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 2010, di un'aliquota individuata con apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

In via transitoria, per il primo triennio (2011-2013) detta aliquota è fissata nella misura del 3%. L'eventuale "rendimento nozionale" eccedente il reddito complessivo netto dichiarato incrementa l'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 14 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. 19.3.2012, n. 66.

Affrancamento degli avviamenti e delle altre attività immateriali (partecipazioni di controllo nel bilancio consolidato) (art. 20)

Il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"), convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 20, ha riaperto i termini per l'affrancamento dei valori immateriali relativi alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti estendendo l'applicazione della disposizione anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 16% dovrà essere versata in tre rate di pari importo, la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012, e cioè entro il 16 giugno 2013, la seconda e la terza, entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.



Relazione sulla gestione



Relazione sulla gestione

La Società nel 2011

Gestione assicurativa

Gestione patrimoniale e gestione finanziaria

Personale e rete distributiva

Altre informazioni

Informazioni sulle imprese partecipate

